CAMERA DEI DEPUTATI N. 3726

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Presentato il 4 novembre 1982

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge trae origine dalla necessità avvertita dal Governo e condivisa da vasti settori del Parlamento e del mondo della stampa di accelerare al massimo la fase di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, al fine di realizzare concretamente e rapidamente quel complesso ed articolato disegno di risanamento non solo economico della stampa italiana al quale esso è finalizzato.

Al riguardo merita di essere ricordato che la legge contempla una serie di adempimenti di natura normativa ed amministrativa, ai quali è condizionata la sua completa operatività. Tra i principali atti normativi debbono essere citati: il regolamento di attuazione previsto dell'articolo 54; il regolamento per la disciplina delle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche e postali, previsto dall'articolo 28; il regolamento per l'erogazione dei contributi per la stampa italiana all'estero, previsto dall'articolo 26; il regolamento per la definizione dei modelli di bilancio, previsto dall'articolo 7.

Va aggiunto che, per ciascuno dei suindicati atti normativi, la legge sopra menzionata prescrive una procedura complessa che prevede la elaborazione dello schema di regolamento da parte della Presidenza del Consiglio di concerto con i ministri interessati, un primo esame da parte del Consiglio dei ministri, la successiva acquisizione del parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato, nonché del parere del Consiglio di Stato, il definitivo esame da parte del Consiglio dei ministri sul testo rivisto e concordato con i ministri competenti alla luce dei sopra menzionati pareri, la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e la sua registrazione da parte della Corte dei conti.

La molteplicità degli adempimenti, e la complessità delle procedure, hanno fatto sì che, malgrado l'impegno profuso, non sia stato ancora possibile completare l'*iter* di tutti i provvedimenti, con la conseguenza che la legge non è tuttora completamente operativa.

Infatti il Governo ha provveduto ad emanare con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, il regolamento di attuazione; ha predisposto il regolamento per la stampa estera ed il regolamento sulle tariffe che, previo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, sono stati trasmessi recentemente al Consiglio di Stato; ha predisposto il regolamento per i modelli di bilancio, che è stato sottoposto alle competenti Commissioni della Camera e del Senato per l'acquisizione del prescritto parere.

La mancata adozione di tutti gli strumenti previsti dalla legge, di cui si sono indicati i più importanti, si riflette negativamente sui diritti delle imprese editrici che non possono percepire i contributi finora maturati e ciò per fatti ad esse non imputabili.

D'altro canto, nelle attuali condizioni del mercato del denaro, caratterizzato dagli alti tassi di interesse, il danno conseguente al ritardo nelle erogazioni è ingente e rischia di compromettere le stesse finalità che hanno ispirato la concessione di provvidenze all'editoria.

Accanto a tali esigenze ne sussiste una altra di uguale importanza: quella di chiarire la portata di alcune norme che, probabilmente per insufficiente coordinamento formale in sede di stesura finale, risultano scarsamente comprensibili o contengono errori materiali.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si intende chiarire la portata del dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge n. 416 che stabilisce che le società per azioni che esercitano attività editoriale saranno « in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 216 ». Si tratta della disciplina delle società per azioni quotate in borsa.

Dai lavori parlamentari sembra potersi dedurre che l'intenzione del legislatore non fosse quella di richiamare l'intera disciplina Consob, ma di stabilire il solo obbligo di certificazione dei bilanci.

D'altra parte alcuni degli obblighi di comunicazione delle norme richiamate sono strettamente collegati alla quotazione in borsa e quindi non appaiono estensibili ad imprese non quotate, mentre altri obblighi sono da considerare assorbiti dalla più penetrante normativa in materia di intestazioni di azioni e di comunicazioni previste dalla legge n. 416.

Inoltre il riferimento alle società per azioni di cui al comma secondo dello stesso articolo 1 è evidentemente frutto di un errore materiale, dato che il secondo comma dell'articolo 1 tratta delle società in accomandita semplice e non di società per azioni.

L'articolo contempla inoltre lo slittamento di un anno dell'obbligo di certificazione dei bilanci per le imprese editrici aventi ricavi netti superiori ai cinque miliardi. Tale differimento si rende necessario a seguito del ritardo nella emanazione del regolamento dei modelli di bilancio, in quanto il termine contenuto nell'articolo 7 della legge sull'editoria era stato fissato nel presupposto, rivelatosi poi errato, che il regolamento avrebbe potuto essere emanato nel corso dell'anno 1981. Lo slittamento della data di inizio della decorrenza dell'obbligo si rende necessario per consentire alle società di certificazione di predisporre tutti quegli adempimenti e quei controlli che si rendono necessari ai fini della certificazione.

L'ultimo comma dell'articolo 1, infine, risponde all'esigenza di chiarire che cosa si intenda per « ricavi netti annui della vendita dei quotidiani » al fine di consen-

tire l'individuazione delle imprese tenute alla certificazione dei bilanci.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame tende a chiarire le competenze della Commissione tecnica consultiva prevista dall'articolo 54 della legge n. 416. La lettera dell'articolo 54 sembrerebbe stabilire una competenza della Commissione ad accertare l'esistenza di requisiti per accedere alle provvidenze per i periodici (articolo 24) e per le agenzie di stampa (articolo 27) mentre, nel settore dei quotidiani, la Commissione stessa potrebbe solo accertare le tirature. Non esistendo validi motivi che giustifichino tale differenza e non esistendo altro organismo al quale possa essere affidato il compito di accertare i requisiti per l'accesso ai contributi da parte delle imprese editrici dei quotidiani, si ritiene opportuno proporre una correzione della formula legislativa che renda esplicita la competenza della Commissione nell'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze di tutte le categorie dei beneficiari.

Con la nuova stesura dell'articolo 54 si intende inoltre trasformare la natura della Commissione prevista dalla legge, istituita col decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, da consultiva in deliberante in quanto la Commissione stessa, che agisce in linea parallela al Comitato del credito di cui all'articolo 32 della legge n. 416, non si trovi di fatto ad essere condizionata dalle delibere assunte da quel Comitato.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame mira a fare chiarezza sui termini di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze stabilite dalla legge.

Il lungo periodo intercorso tra il momento della formulazione delle norme di attuazione e la loro entrata in vigore attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, ha reso inapplicabili alcuni termini previsti nel testo del decreto del Presidente della Repubblica ed ha determinato notevoli incertezze nelle imprese sui termini da rispettare. E inoltre il termine del primo settembre per la presentazione delle domande si è rivelato particolarmente oneroso per le imprese dato che nel mese di agosto si concentrano le ferie, in particolare dei reparti amministrativi preposti alla elaborazione dei dati da allegare alle domande.

L'articolo 3, pertanto, nel fissare in via permanente e più chiaramente nuovi e più adeguati termini per la presentazione delle domande, stabilisce in via transitoria una proroga dei termini di presentazione delle domande relative al 1981 ed al primo semestre del 1982. Ciò al fine di evitare che le incertezze interpretative sopra ricordate possano produrre la decadenza del diritto di accedere ai contributi per alcune imprese.

In relazione all'articolo 4 del disegno di legge è da ricordare che la legge n. 416, allo scopo di evitare che il valore reale dei contributi da essa previsti potesse essere decurtato dall'inflazione, ha stabilito che i contributi stessi siano parzialmente indicizzati attraverso una loro rivalutazione annuale pari al 50 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (settimo comma dell'articolo 22 e terzo comma dell'articolo 24). Tale salvaguardia del valore reale delle provvidenze è destinata ad essere vanificata a causa dei ritardi nei termini di erogazione dei contributi rispetto ai tempi della loro maturazione.

Il disegno di legge in esame prevede, pertanto, all'articolo 4 la possibilità di corrispondere anticipazioni sull'ammontare dei contributi maturati relativamente al primo e secondo semestre 1981. Il che permetterebbe anche di risolvere i problemi connessi alle obiettive difficoltà incontrate nella fase attuativa della legge ed ai ritardi che ne sono conseguiti.

Il meccanismo si basa sulle autodichiarazioni delle imprese e prevede, a garanzia della Pubblica amministrazione, la restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi maturati dalla data di erogazione e calcolati al tasso determinato dal Ministero del tesoro. Le somme corrisposte a titolo di anticipo saranno comunque conguagliate in sede di pagamento definitivo dei contributi.

L'articolo 5 del disegno di legge chiarisce, ai fini del computo della percentuale di aumento dei minimi garantiti di gettito pubblicitario o delle anticipazioni su tale gettito stabilita dal settimo comma dello articolo 12, che gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente sono stabiliti al netto di eventuali variazioni tariffarie. Lo stesso articolo stabilisce anche che l'accertamento del non superamento del limite percentuale debba essere effettuato su base annuale in ragione di anno solare e che l'obbligo decorre dall'esercizio 1982, assumendo come base di raffronto il gettito pubblicitario del 1981.

L'articolo 6 del disegno di legge chiarisce la decorrenza dell'accertamento della condizione stabilita al terzo comma dell'articolo 19 della legge n. 416, allo scopo, che sembra essere la volontà del legislatore, di consentire alle imprese editrici di usufruire per il primo anno delle agevolazioni previste dalla legge senza essere sottoposte alla condizione stessa.

Con l'articolo 7 si tende a provvedere l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dei mezzi finanziari occorrenti per l'erogazione dei contributi previsti negli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dell'editoria.

Il contributo straordinario di 60 miliardi di lire per gli anni dal 1981 al 1985, accordato dallo Stato all'ENCC ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 416 del 1981, si è rivelato, infatti, del tutto insufficiente.

Basterà considerare in proposito che il bilancio di previsione dell'ENCC predisposto per il 1982 pone in evidenza entrate per 165 miliardi e uscite per 189 miliardi (di cui ben 138 miliardi per le erogazioni previste dalla legge n. 416), con un disavanzo di competenza di oltre 31 miliardi, che le entrate ordinarie dell'ente – già notevolmente sovrastimate – non consentono assolutamente di coprire.

Il conferimento del contributo straordinario, tuttavia, non è sufficiente a garantire la erogazione dei contributi ove dovesse permanere la situazione di precarietà che attiene alla gestione dell'ente. È noto infatti che l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta svolge da alcuni anni i propri compiti istituzionali attraverso società controllate, la cui legittimità è stata messa in dubbio dalla Corte dei conti. I rilievi dell'organo di controllo hanno determinato notevoli perplessità negli organi direttivi dell'ente, con il conseguente rischio di paralisi nello svolgimento dell'ordinaria attività dell'ente, che non può non riflettersi anche sulla erogazione dei contributi.

Al fine di superare le rilevate difficoltà gestionali, e senza entrare nel merito del definitivo assetto dell'ente, alla cui disciplina si rinvia, il primo comma dell'articolo 7 tende a legittimare la situazione di fatto oggi esistente, onde conferire serenità nell'ordinaria amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, è sostituito dal seguente:

« I bilanci delle società per azioni di cui ai commi primo e terzo sono in ogni caso sottoposti alla certificazione di cui al quinto comma dell'articolo 7 ».

L'obbligo della certificazione dei bilanci delle società per azioni di cui al comma precedente e delle imprese di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, decorre dall'esercizio dell'anno 1983.

Al termine del quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunta la seguente disposizione:

« Per ricavi netti annui delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità ».

ART. 2.

L'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Con lo stesso decreto è istituita una commissione tecnica, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria, incaricata di accertare le tirature dei giornali quotidiani, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 22, 24 e 27.

I piani di riparto dei contributi diventano esecutivi dopo l'approvazione da parte della suddetta commissione ».

ART. 3.

I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono così stabiliti:

a) per i contributi relativi al primo semestre di ogni anno, entro il 1° ottobre dello stesso anno;

b) per i contributi relativi al secondo semestre di ogni anno, entro il 1° marzo dell'anno successivo.

Tali termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche dalle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981, nonché al primo semestre dell'anno 1982, sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le imprese editrici alle quali non siano stati liquidati i contributi previsti dagli articoli 22, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativi al primo e secondo semestre 1981, possono ottenere, su delibera della commissione tecnica prevista dall'articolo 54 della legge medesima, anticipazioni sui contributi suddetti fino al 70 per cento del loro ammontare, sulla base delle dichiarazioni effettuate all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai contributi.

Nella domanda di anticipazione le imprese dovranno dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quello attinente al deposito del bilancio, e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge stessa per l'accesso alle provvidenze. Qualora

tale dichiarazione risulti non rispondente al vero, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi maturati dalla data di erogazione e calcolati al tasso di riferimento determinato dal Ministro del tesoro. L'Amministrazione ha comunque facoltà di detrarre tali importi da successive erogazioni di contributi all'impresa.

Le somme corrisposte a titolo di anticipo saranno conguagliate in sede di pagamento definitivo dei contributi.

Le imprese editrici di giornali periodici possono ottenere anticipazioni solo in relazione a testate che ottengano il riconoscimento previsto dal quinto comma dell'articolo 24 della legge sopra indicata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 54 della legge stessa.

ART. 5.

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali quotidiani di accettare, minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente, al netto di eventuali variazioni tariffarie. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra le somme erogate e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiori ai dieci milioni di lire. L'obbligo dell'osservanza del limite di cui al presente comma decorre dall'esercizio 1982, assumendo, come base di raffronto, il gettito pubblicitario effettivo del 1981 e l'accertamento è effettuato su base annuale in ragione di anno solare ».

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La regolare posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali è condizione per la corresponsione delle provvidenze relative ai periodi successivi al compimento del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 7.

Fino al riordinamento definitivo, l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta esercita i propri compiti istituzionali e le altre attività ad essi connesse anche mediante le società controllate dall'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dall'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per consentire la corresponsione dei contributi e delle integrazioni previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della predetta legge, è elevato per l'anno 1982 di lire 35 miliardi. Per gli anni successivi il contributo straordinario è determinato dalla legge finanziaria.

All'onere di lire 35 miliardi previsto per l'anno 1982 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.